Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 11 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno - ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il Signor Alexander C. Kirk, il quale ha presentato a S. A. R. le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America.

Roma, lì 8 gennaio 1945

(33)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente lo stato di guerra con la Germania

Agli effetti dell'applicazione delle leggi vigenti, la Germania è da considerarsi Stato nemico.

(34)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 408.

Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — CASATI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 97. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 409.

Scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 842, sul reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore e sull'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1594, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, recante modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo di Stato Maggiore ed il Servizio di Stato Maggiore, quali risultano costituiti ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sciolti.

Gli ufficiali appartenenti al Corpo o al Servizio predetti rientrano nell'arma di provenienza.

Art. 2.

Alle necessità di funzionamento dello Stato Maggiore del Regio esercito, dei comandi di grande unità e degli altri enti per i quali era previsto l'impiego di ufficiali di Stato Maggiore o in servizio di Stato Maggiore, sarà provveduto dal Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, sentito il parere di un'apposita commissione, con ufficiali delle varie armi da trarre fra quelli in possesso del titolo della Scuola di guerra e che abbiano tenuto lodevolmente il comando di reparto corrispondente al proprio grado.

A tale categoria di ufficiali sarà attribuita la denominazione di « ufficiali con funzioni di Stato Maggiore ».

Art. 3.

La commissione di cui all'articolo precedente è costituita da tre ufficiali generali nominati dal Ministro per la guerra su proposta del Capo di Stato Maggiore del Regio esercito.

Il più elevato in grado o il più anziano dei membri della commissione ne assume la presidenza.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanate, d'intesa col Ministro per il tesoro, le norme che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che abroga ogni disposizione di legge relativa al Corpo di Stato Maggiore ed al Servizio di Stato Maggiore, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 11. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1944, n. 410.

Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che istituisce alle dipendenze del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il Commissariato generale dell'alimentazione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Riconosciuta l'opportunità di organizzare su nuove basi il Commissariato generale dell'alimentazione ed i relativi servizi e attribuzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B.

Art. 2.

E' istituito un Alto Commissariato dell'alimentazione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

L'Alto Commissario dell'alimentazione è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione saranno determinate con successivo provvedimento.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 13. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 411.

Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410;
Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, istituito col decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410, è l'organo che provvede alla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei prodotti nazionali e di importazione necessari per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

L'Alto Commissario partecipa alle sedute del Consiglio dei Ministri alle quali sia invitato dal Presidente del Consiglio ed ha voto nelle materie di sua competenza.

L'Alto Commissario fa parte del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei

prezzi, istituito col decreto-legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Il Presidente del Consiglio potrà nominare uno o più vice commissari su proposta dell'Alto Commissario determinandone le attribuzioni.

Art. 2.

L'Alto Commissario dell'alimentazione nell'ordine delle precedenze stabilito col R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, prende posto nella categoria II classe 4ª.

Egli ha, alla propria dipendenza, un Gabinetto costituito da un capo di gabinetto, due addetti di cui uno con funzioni di segretario particolare e non più di due impiegati d'ordine.

Il predetto personale può essere scelto fra i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime; ad esso spetta il trattamento economico stabilito dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 3.

Nessun provvedimento nella materia prevista dal primo comma dell'art. 1 può essere adottato da altre autorità in contrasto con le direttive di ordine generale o particolare impartite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, senza il preventivo assenso dello stesso.

I poteri e le attribuzioni conferiti dalle disposizioni vigenti ad altri organi dello Stato in materia di disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi alimentari spettano all'Alto Commissario dell'alimentazione.

Restano ferme, per quanto siano compatibili, le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riferentisi all'accertamento, reperimento, raccolta e conservazione dei prodotti agricoli sottoposti o da sottoporre a disciplina di ammasso e vincolo.

Nel caso in cui i provvedimenti interessino l'approvvigionamento delle Forze armate si provvederà d'intesa con i Ministeri delle Forze armate interessate.

Art. 4.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione ha il potere di:

procedere ad incette, requisizioni e ad acquisti di prodotti alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonchè disporre di concerto col Ministero dell'industria, commercio e lavoro, l'acquisto all'estero dei prodotti alimentari da importare;

disporre accertamenti, vincoli, conferimenti obbligatori e la destinazione dei prodotti alimentari nazionali ed importati, regolandone e controllandone il movimento, e di stabilire, d'intesa col Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per la parte di sua competenza la loro utilizzazione industriale ai fini dell'approvvigionamento alimentare delle Forze armate e della popolazione civile;

determinare i prezzi di tali prodotti a norma delle disposizioni vigenti e di disciplinare i consumi;

richiedere ai Ministeri competenti l'assegnazione, anche a carattere continuativo, dei mezzi di trasporto terrestri e marittimi, con priorità rispetto agli altri usi civili;

requisire, acquistare o locare mezzi di trasporto terrestri e marittimi da gestire direttamente o indirettamente;

utilizzare coattivamente i locali e gli stabilimenti per la conservazione e trasformazione delle derrate;

stabilire, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, i quantitativi di generi alimentari che, dopo aver provveduto ai bisogni delle Forze armate e della popolazione civile, possono essere destinati all'esportazione;

procedere, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, all'acquisto di merci varie ai fini di facilitare il reperimento dei prodotti alimentari.

Art. 5.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione, è autorizzato a modificare o sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell'alimentazione, e ad istituire servizi e organismi speciali con la partecipazione di tecnici e di esperti anche estranei alla Amministrazione dello Stato da assumere nei modi che saranno stabiliti ai sensi del successivo art. 9 del presente decreto.

I provvedimenti preveduti dal comma precedente, qualora importino aggravio di spese al bilancio dello Stato, sono preventivamente concordati con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione per l'attuazione dei suoi compiti può avvalersi dell'opera di altre Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali. Esso può altresì avvalersi di organizzazioni ed enti già esistenti o di cui favorisce la istituzione.

Art. 7.

Per facilitare l'approvvigionamento delle classi impiegatizie e lavoratrici ed in genere delle classi meno abbienti, l'Alto Commissariato per l'alimentazione favorirà con tutti i mezzi a sua disposizione la istituzione di Enti autonomi di consumo, di cooperative, di mense aziendali, di cucine popolari o organismi consimili.

Art. 8.

I finanziamenti occorrenti per l'espletamento dei compiti attribuiti all'Alto Commissariato dell'alimentazione sono effettuati mediante mandati e ordini di accreditamento da emettersi su appositi capitoli da stanziarsi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Per la prima attuazione del presente decreto i finanziamenti predetti sono disposti sugli stanziamenti di fondi già esistenti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la parte relativa ai servizi dell'alimentazione e alle attribuzioni per prestazioni straordinarie inerenti ai servizi stessi.

Nell'espletamento dei compiti di cui al primo comma si prescinde dall'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, ma devono essere osservate quelle che saranno emanate, con decreti legislativi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro per il tesoro.

La misura dell'indennità per servizi ed i limiti delle retribuzioni per prestazioni straordinarie inerenti al-

l'Alto Commissariato sono stabiliti dall'Alto Commissariato dell'alimentazione stesso, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio dipendenti dalla emanazione del presente decreto.

Presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione sono costituiti per i prescritti controlli un ufficio del Ministero del tesoro ed un ufficio della Corte dei conti.

Art. 9.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione ha il potere di emettere decreti per il conseguimento dei fini contemplati nel presente decreto e di impartire ogni disposizione occorrente in tal senso.

Gli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna, i prefetti, le Sezioni provinciali dell'alimentazione e le autorità locali debbono dare esecuzione ai decreti ed alle disposizioni emesse dall'Alto Commissariato.

Art. 10.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e degli altri Ministri interessati, sono stabilite, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato medesimo.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni emanate dall'Alto Commissario sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245. Nel caso previsto dall'art. 20 del decreto-legge medesimo la multa può essere aumentata fino a venti volte il valore dei prodotti, a cui l'infrazione si riferisce. Questa disposizione è applicabile anche alle contravvenzioni previste dall'art. 22 dello stesso decreto.

Il giudice può altresì ordinare la confisca dei prodotti e dell'eventuale mezzo di trasporto, a norma del Codice penale.

Art. 12.

Sono soppresse la Direzione generale dell'alimentazione e la Direzione generale dei tesseramenti dei prezzi e della statistica dei generi alimentari istituite nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste rispettivamente con legge 12 luglio 1940, n. 1096, e con R. decreto 7 novembre 1941, n. 1376.

Art. 13.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, resta in vigore nella parte non modificata dal presente decreto.

Le norme contenute nel citato decreto-legge e nel R. decreto 2 gennaio 1941, n. 4, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'alimentazione restano in vigore fino a quando non ricevano applicazione i decreti previsti nell'art. 9 del presente decreto.

Art. 14.

I presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 14. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, numero **412**.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 34.450.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una terza prelevazione di L. 2.000.000 (lire duemilioni) che si inscrivono al cap. n. 49 « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 75. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 413.
Ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti Ministeri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero delle comunicazioni è ripartito in due distinti Ministeri denominati: Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Con successivi decreti saranno determinati i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 15. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori Gennaro Ciaurro fu Salvatore e Michele Sorgente di Gennaro sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con sede in Piedimonte d'Alife (Benevento), per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(18)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 giugno 1938, n. 135, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;
Veduto il provvedimento in data 3 novembre 1941, n. 265, con il quale il rag. Luigi Mirabella fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;
Considerato che il cennato rag. Mirabella è dimissionario e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Vaccaro di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) - in sostituzione del rag. Luigi Mirabella - con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(19)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1942, n. 44, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ad artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 5 febbraio 1942, n. 3441, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) - in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri - coi poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(20)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 gennaio 1942, n. 19, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 7 aprile 1942, numero 3517, con il quale il comm. dott. Filippo Zamparelli fu Angelo fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

Considerato che il cennato comm. dott. Zamparelli è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Angelo Mazzoni di Ernesto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) - in sostituzione del comm. dott. Filippo Zamparelli con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

(21) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937, n. 65, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 16 dicembre 1941, n. 3396, con il quale l'avv. Antonio Rubino fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

L'avv. Eduardo Armò di Giacomo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) — in sostituzione dell'avv. Antonio Rubino — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(22)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1944.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943 che stabilisce la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Vista la determinazione del Governo italiano d'intesa con la Commissione Alleata di Controllo con la quale a decorrere dal 17 giugno 1944 veniva modificato il prezzo ufficiale di vendita al pubblico dei fiammiferi vigente per effetto del decreto anzidetto;

Considerato che il progressivo continuo rincaro di tutte le materie prime ha elevato il costo di produzione dei fiammiferi al punto da far presumere che esso superi i prezzi fissati dalla vigente tariffa di vendita senza lasciare margine all'imposta di fabbricazione;

Ritenuta l'opportunità di assicurare all'Erario un provento dall'imposta di fabbricazione dei fiammiferi in attesa delle più precise determinazioni spettanti alla Commissione tecnico amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte della Commissione anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Fiammiferi di cera:

1. Scatola di cartone con 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo . . . . . L. 4 —
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti con sequisolfuro di fosforo . . . . . » 4 —
3. Scatola di legno con 50 cerini normali con fosforo amorfo . . . . » 2 —
4. Bustina di cartoncino con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo . . . . . . » 2 —

Fiammiferi di legno paraffinato:

5. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale . » 2 —
6. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto » 2 —
7. Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata . . . . » 4 —
8. Bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . . . » 1,60
9. Doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . . . » 2,60
10. Busta pubblicitaria con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva gigante » 2 —
11. Scatola con 30 fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale . . . . L. 2 —
12. Bustina di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva controvento . . . . » 2 —

Fiammiferi di cartoncino paraffinato:

13. Astuccio con rotolo di 100 fiammiferi » 6,40
14. Astuccio con rotolo di 300 fiammiferi » 18 —

Fiammiferi di legno solforati:

15. Astuccio, gamella o busta con 100 solforati normali . . . . » 2 —

Art. 2.

Con successivo decreto ed in relazione alle analoghe proposte della Commissione tecnico amministrativa prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sarà stabilita l'aliquota d'imposta di fabbricazione dovuta per i tipi di fiammiferi suindicati a decorrere dal 1° giugno 1943.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1944

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 23. — EMANUEL

(28)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.)

Con decreto del 1° settembre 1944 l'avv. Adolfo Nicolai è stato nominato commissario straordinario per la gestione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) con i poteri che lo statuto attribuisce al presidente ed al Consiglio direttivo in sostituzione del dott. Leopoldo Zurlo.

(15)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Associazione nazionale bieticultori

Con decreto in data 23 settembre 1944, il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ha nominato il prof. Pietro Germani commissario straordinario per l'amministrazione dell'Associazione nazionale dei bieticultori, con i poteri del presidente, dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

(38)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.